

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 giugno 1995.

Disposizioni in materia di requisiti minimi e di controllo dei centri di intermediazione delle uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione.

### IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento CEE n. 2048/89 del Consiglio che fissa le norme generali relative ai controlli nel settore vitivinicolo ed, in particolare, l'art. 3, paragrafo 1, che stabilisce che gli Stati membri adottano le misure necessarie per migliorare il controllo relativo all'osservanza della normativa vitivinicola, in particolare nei settori di cui all'allegato al predetto regolamento;

Visto il regolamento CEE n. 2238/93 della Commissione, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 19 dicembre 1994, n. 768, regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme di cui al citato regolamento CEE n. 2238/93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, convertito con legge 7 agosto 1986, n. 462;

Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza dei regolamenti comunitari in materia agricola, convertito, con modificazioni, con legge 4 novembre 1987, n. 460;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994, n. 197, regolamento recante norme per l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, e in particolare l'art. 4, comma 3, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990);

Considerato che nel territorio italiano è stata rilevata una sempre più elevata presenza di centri di intermediazione delle uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione;

Considerata la necessità di consentire agli organismi competenti l'effettuazione di adeguati ed efficaci controlli in materia di commercializzazione delle uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione, al fine di consentire il raggiungimento degli scopi fissati dall'organizzazione comune del mercato nel settore vitivinicolo;

Considerata la necessità, ai fini dei predetti controlli, che le attività di intermediazione debbono essere distinte per le uve provenienti da varietà di uve da tavola o provenienti da varietà di uve da vino, in conformità alla diversa regolamentazione cui soggiacciono dette uve nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato nel settore vitivinicolo;

Decreta:

Art. 1.

1. I centri di intermediazione, ove si esercita un'attività di commercializzazione delle uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione, devono possedere, ai fini del rilascio del registro di carico e scarico di cui al citato regolamento 2238/93, i requisiti ed uniformarsi agli obblighi indicati nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, presentando apposita istanza.

2. Le attività di commercializzazione di cui al paragrafo precedente, relativamente alle uve provenienti da varietà per uve da vino e delle uve provenienti da varietà per uve da tavola, destinate in tutto o in parte alla vinificazione, debbono essere effettuate in sedi diverse.

## Art. 2.

1. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza sulla produzione viticola, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano i controlli sull'attività del centro di intermediazione delle uve di cui all'art. 1, ed in particolare:

eseguono controlli sistematici sulla natura, quantità, origine e provenienza delle uve commercializzate accertandone l'effettivo acquisto e successiva rivendita;

eseguono verifiche periodiche effettuate anche a campione presso i produttori agricoli fornitori delle uve.

2. I predetti controlli, nonché gli accertamenti concernenti la destinazione delle uve, possono essere attuati in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 282/1986 convertito in legge 7 agosto 1986, n. 462, anche dall'Ispettorato centrale repressione frodi in concorso con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1995

*Il Ministro:* LUCHETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1995  
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 148*

## ALLEGATO

1) *Requisiti del centro di intermediazione delle uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione:*

spazio attrezzato per la movimentazione delle uve nonché sito di deposito delle stesse, in area recintata;

bilico, possibilmente automatico;

autorizzazione sanitaria;

libretto di idoneità sanitaria per il personale addetto alla movimentazione delle uve;

locali con relativa attrezzatura ad uso ufficio per la gestione contabile e amministrativa.

2) *Obblighi.*

Comunicazione preventiva dell'istituzione del centro di intermediazione delle uve da effettuarsi a cura del rappresentante legale con firma autentica, entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio dell'attività dello stesso centro di intermediazione, tramite lettera raccomandata a.r. indirizzata agli uffici competenti per territorio delle autorità sottoelencate:

regioni e province autonome di Trento e Bolzano - Assessorato agricoltura ed assessorato sanità;

Ispettorato centrale repressione frodi;

Corpo forestale dello Stato.

Istanza, in bollo, di rilascio del registro di carico e scarico di cui al citato regolamento CEE n. 2238/93 e al citato decreto ministeriale n. 768/94, da presentarsi all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio a cura del rappresentante legale del centro di intermediazione delle uve ovvero da un suo delegato in possesso di atto di delega con firma autenticata e, quale condizione preliminare per il rilascio del registro stesso, corredata dei seguenti documenti:

certificato d'iscrizione alla camera di commercio;

certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A.;

codice fiscale;

certificato penale storico;

autorizzazione sanitaria;

planimetria dello spazio attrezzato per la movimentazione delle uve e del sito di deposito delle stesse;

fotocopia del titolo di possesso che legittima l'uso degli spazi e dei locali del centro di intermediazione delle uve;

atto costitutivo, statuto e certificato di vigenza, se il titolare del centro di intermediazione è una persona giuridica.

Nella predetta istanza il richiedente dovrà preliminarmente sottoscrivere gli impegni seguenti:

a) possibilità di operare esclusivamente per una ed una sola impresa presso la sede di un centro di intermediazione delle uve;

b) rispetto delle disposizioni sopramenzionate in materia di obblighi e di requisiti minimi dei centri di intermediazione delle uve e di tenuta e conservazione dei registri e documenti di accompagnamento;

c) detenzione e commercializzazione, presso la sede dello stesso centro di intermediazione, esclusivamente di uve provenienti da varietà per uve da vino oppure uve provenienti da varietà per uve da tavola destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione;

d) invio, tramite lettera (o pacco) raccomandata a.r., della fotocopia dei documenti di accompagnamento nonché delle pagine dei registri che si riferiscono alle operazioni di carico e scarico delle uve compiute nella settimana, indirizzata all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio. Il predetto invio dovrà avvenire entro e non oltre il secondo giorno lavorativo della settimana successiva a quella cui si riferiscono le registrazioni.

È fatto salvo l'invio all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per il luogo di carico, a norma dell'art. 10 del citato regolamento CEE n. 2238/93, di copia del documento di accompagnamento del trasporto delle uve da tavola destinate alla vinificazione;

e) invio, a mezzo lettera raccomandata a.r. all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, entro sette giorni dalla data di ricevimento, di copia delle singole comunicazioni scritte di consegna uve, ai sensi dell'art. 3 del regolamento CEE n. 3929/87 della Commissione, rilasciate, in favore dello stesso centro di intermediazione uve, dai singoli produttori conferenti con l'obbligo di precisare la resa per ettaro indicata nella loro dichiarazione di raccolta delle uve;

f) invio, a mezzo lettera raccomandata a.r. all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, all'atto del rilascio, di copia della comunicazione di consegna delle uve provenienti da varietà per uve da vino, con media ponderata espressa in qli/ha, emessa dal centro di intermediazione delle uve in favore degli acquirenti delle uve medesime;

g) comunicazione, da parte del centro di intermediazione al produttore delle uve, da effettuarsi entro sette giorni dalla data di acquisto, della destinazione alla vinificazione delle uve medesime affinché il predetto produttore, nei casi previsti, presenti la relativa

dichiarazione di raccolta ai sensi del regolamento CEE n. 3929/87; copia di detta comunicazione, all'atto del suo rilascio, deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata a.r. all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio;

h) comunicazione, a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, di ogni variazione intervenuta rispetto agli elementi indicati nell'istanza di rilascio del registro di carico e scarico e a quelli contenuti nella documentazione ad essa allegata, da effettuarsi entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo al verificarsi della variazione;

i) comunicazione di cessazione dell'attività, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata agli uffici competenti per territorio delle autorità sottoelencate, da effettuarsi entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla data in cui è avvenuta la cessazione dell'attività:

regioni e province autonome di Trento e Bolzano - Assessorato agricoltura ed assessorato sanità;

Ispettorato centrale repressione frodi;

Corpo forestale dello Stato.

95A3934

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 20 giugno 1995.

**Modificazioni ed integrazioni ai decreti ministeriali 19 ottobre 1993 e 27 aprile 1994, riguardanti l'autorizzazione generale alla esportazione e al transito di prodotti ad alta tecnologia.**

### IL DIRETTORE GENERALE DELLE IMPORTAZIONI E DELLE ESPORTAZIONI

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 3381/94 e la correlata decisione n. 94/942 PESC che istituiscono un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso;

Vista la legge 27 febbraio 1992, n. 222, concernente norme sul controllo delle esportazioni e del transito dei prodotti ad alta tecnologia;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1993 concernente il regime di autorizzazione generale all'esportazione ed al transito di prodotti ad alta tecnologia;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1994 concernente la modifica delle liste di esclusione allegate al decreto ministeriale 19 ottobre 1993;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1994 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1994 concernente l'elenco dei prodotti e delle tecnologie sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione ed il transito;

Sentito il comitato tecnico di cui all'art. 3 della legge 27 febbraio 1992, n. 222;

Visti il comunicato del 15 giugno 1995 del Ministero del commercio con l'estero e la circolare del Ministero delle finanze, concernenti l'entrata in vigore a partire dal 1° luglio 1995 della normativa comunitaria;

Al fine di dare piena e completa attuazione agli impegni comunitari quali risultano dal regolamento U.E. n. 3381/94 e dalla decisione n. 94/942 PESC;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

A seguito dell'entrata in vigore della normativa comunitaria i decreti ministeriali 19 ottobre 1993 e 27 aprile 1994 sono modificati ed integrati come specificato nei successivi articoli.

Art. 2.

Le spedizioni verso Paesi dell'Unione europea di beni a duplice uso indicati nell'allegato I alla decisione del Consiglio dell'Unione europea 94/942 PESC non sono soggette ad autorizzazione ministeriale, fatti salvi i beni compresi negli allegati IV e V (colonna Italia) alla stessa decisione, che restano ancora soggetti ad autorizzazione individuale, per un periodo transitorio.

La lista di esclusione «Destinazioni CEE» del decreto ministeriale 27 aprile 1994 non è più in vigore.

Art. 3.

In recepimento del regolamento 3381/94, la lista di esclusione «Destinazioni non CEE» del citato decreto 27 aprile 1994 è sostituita dalla lista allegata al presente decreto.

Art. 4.

Restano invariate le altre disposizioni dei decreti 19 ottobre 1993 e 27 aprile 1994.

Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° luglio 1995.

È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 20 giugno 1995

Il direttore generale: MARTUSCELLI